



**COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**  
PROVINCIA DI PADOVA

---

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE**

## **IL SERVIZIO DI**

### **TRASPORTO SCOLASTICO**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 30.06.2005)

- Modificato con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 39 DEL 21.07.2008
- N. 4 DEL 13.03.2009

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico reso in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo nel territorio del comune di Villanova di Camposampiero, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

## ART. 2 – FINALITA' E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene reso per agevolare l'accesso degli studenti, residenti in località disagiate, alle scuole dell'obbligo ubicate nel territorio comunale. Il diritto ad usufruire del servizio, fermo restando quanto stabilito al primo comma del successivo articolo 3, spetta agli studenti le cui abitazioni distino dalla sede scolastica almeno 1 chilometro e agli alunni in situazione di svantaggio fisico o psichico. Agli altri studenti il servizio verrà garantito compatibilmente con il soddisfacimento della suddetta categoria di utenti e compatibilmente con la capienza dell'automezzo.

2. Gli alunni non residenti frequentanti le scuole del territorio hanno diritto ad usufruire del servizio alle stesse condizioni degli alunni residenti, a condizione che utilizzino la fermata loro più vicina, ubicata nel territorio del comune di Villanova di Camposampiero.

3. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare del Ministero dei Trasporti n.23/97.

## ART. 3 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene garantito, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto dell'obbligo di copertura della percentuale minima del costo del servizio.

2. Esso verrà organizzato con forme di gestione conformi a criteri di economicità, efficacia ed efficienza,

3. Il servizio può essere reso con personale e idonei veicoli di proprietà o in disponibilità del comune, o in appalto o, in forma associata, mediante convenzione con altri enti pubblici.

4. I percorsi, le fermate e gli orari del servizio sono fissati dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento.

## ART. 4 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio copre, di norma, l'intero anno scolastico, fatti salvi i giorni iniziali dell'anno scolastico, nei quali l'orario di entrata e di uscita non si sia ancora stabilizzato e generalizzato per tutte le classi di studenti, periodo nel corso del quale l'Amministrazione, previa adeguata informativa all'utenza, si riserva di non attivare servizio.

2. Qualora ritenuto più conveniente per l'amministrazione e materialmente possibile in base agli orari seguiti dai diversi ordini di scuole, il servizio può essere reso con unico mezzo di trasporto, in sequenza per gli alunni della scuola elementare prima e media poi, o viceversa, previo benessere dell'autorità scolastica competente, cui spetta ogni decisione in merito alla gestione degli orari dei plessi scolastici.

## ART. 5 - ORARI

1. Il servizio deve svolgersi in maniera adeguata all'osservanza dell'orario scolastico di entrata e di uscita dalle lezioni, quindi il mezzo di trasporto dovrà arrivare presso l'istituto scolastico con congruo anticipo, tenendo in debito conto il tempo di salita e di discesa di tutti gli utenti.
2. Salvo quanto indicato nel precedente articolo 4, comma 1, qualora il servizio venga comunque attivato nei primi giorni delle lezioni, lo stesso si adegnerà, nei limiti del possibile, agli orari provvisori. Sarà cura dei competenti uffici comunali, in collaborazione con gli organi scolastici, dare informazione, attraverso avvisi nelle scuole e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, degli orari suddetti e delle possibili variazioni ai medesimi per il miglior svolgimento del servizio.
3. In caso di scioperi, assemblee del personale scolastico o similari evenienze, si osserverà quanto stabilito al successivo articolo 6.
4. Nel corso dell'anno scolastico, qualora si verificano necessità di inizio posticipato o anticipato termine delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca, spetta all'Istituzione scolastica avvertire con congruo anticipo le famiglie degli alunni e il comune, che provvederà a richiedere lo spostamento orario al gestore del servizio.

## ART. 6 - SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni. Il servizio non sarà, inoltre, garantito in caso di imprevedibili situazioni di eccezionale maltempo (nevicata o gelate di rilevante intensità), che possano comportare grave pericolo per l'incolumità dei trasportati.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate di alcune classi o di assemblee sindacali del personale scolastico e per ogni altra causa di forza maggiore non prevedibile, il servizio non sarà garantito. In caso di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria del personale della scuola, onde evitare problemi scaturenti dalla probabile assenza di personale docente in grado di prendere in consegna i minori all'inizio delle lezioni (dato non conoscibile a priori), il servizio della corsa di andata non verrà garantito, mentre sarà garantita la corsa di ritorno per i bambini che sono entrati, all'orario consueto di termine delle lezioni.
3. In caso di uscite anticipate della generalità degli studenti di tutti i plessi, l'Istituzione Scolastica avrà onere di avvisare per iscritto, con congruo anticipo, il Comune che, sentita la disponibilità del gestore del servizio, potrà fornire il servizio di trasporto anche in orari diversi, anticipando l'orario di prelievo di tutti gli studenti al termine delle lezioni.
4. Il Comune concorderà con l'Istituzione scolastica le forme più opportune di informazione all'utenza.

## ART. 7 – PERCORSO E FERMATE

1. Le fermate sono ubicate esclusivamente nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero. Il percorso e le fermate vengono fissati secondo criteri di razionalizzazione e di stabilità, con posizionamento delle fermate preferibilmente lungo le strade principali, tenendo conto delle seguenti, specifiche esigenze di interesse pubblico:
  - a. necessità di contenimento dei costi del servizio;
  - b. rispetto di tempi ragionevoli di percorrenza;
  - c. rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e, in generale, delle esigenze di sicurezza;

d. contenimento dei percorsi nell'ambito di orari non penalizzanti per gli utenti residenti nei pressi delle fermate più vicine al luogo di partenza.

2. I percorsi e le fermate verranno decisi, su proposta dei competenti uffici, con provvedimento della Giunta comunale in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento e resteranno validi per gli anni scolastici successivi, pertanto gli stessi potranno essere modificati solo in presenza di esigenze di carattere generale ed eccezionale, quindi non in relazione a situazioni di singoli utenti, eccettuato il caso di utenti disabili. I punti di fermata, collettivi, potranno essere contrassegnati da appositi segnali.

#### ART. 8 - SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI

1. Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato sulla cartina, così da facilitare al di fuori della carreggiata lo stazionamento degli alunni e la salita e la discesa degli stessi.

2. Durante il tragitto abitazione - punto di fermata dell'alunno e viceversa e durante lo stazionamento dello stesso alla fermata spetta a coloro che esercitano la patria potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, anche da situazioni di potenziale pericolo. L'alunno verrà comunque fatto salire e fatto scendere anche in assenza di coloro che ne esercitano la potestà.

3. Lo scuolabus si ferma il tempo strettamente necessario per la salita degli alunni e per la loro discesa. Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

4. Ai genitori e a chi esercita la potestà spetta di attivarsi per:

-individuare il percorso casa punto di raccolta più sicuro;

-ridurre al minimo i tempi di attesa alla fermata degli alunni per il tragitto verso la scuola;

-far stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata in attesa dello scuolabus e far sì che gli stessi abbiano a muoversi per la salita solo dopo che il mezzo sia fermo e le portiere siano aperte;

- far stazionare gli alunni, all'atto della discesa, ove possibile, fuori dalla carreggiata, a destra del mezzo fino a che il mezzo non sia ripartito così da avere piena visibilità per un lungo tratto della carreggiata prima di immettersi sulla stessa. In particolare far sì che l'alunno si astenga dall'attraversare la strada sia davanti che dietro il mezzo prima che lo stesso si sia allontanato e che si sia ripristinata la visibilità necessaria per farlo in condizioni di sicurezza.

#### ART. 9 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta in concomitanza delle annuali iscrizioni a scuola (solitamente il mese di gennaio) per poterne usufruire l'anno scolastico successivo.

2. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito stampato che va consegnato all'ufficio comunale preposto entro i termini indicati nell'apposito modulo. Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato la famiglia s'impegna a rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico ed ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

3. L'efficacia dell'ammissione è subordinata al pagamento della tariffa entro il termine assegnato dal comune. L'accoglimento delle richieste degli utenti aventi diritto ed ha luogo per iscritto, mediante comunicazione inviata a domicilio. Ammissioni in corso d'anno sono possibili solo nei

limiti della capienza dei mezzi, nel caso in cui l'alunno abbia acquisito la residenza in corso d'anno scolastico o, motivatamente e alle stesse condizioni di capienza, in altri casi eccezionali.

4. L'ammissione ha validità limitata all'anno scolastico

5. Nella domanda di ammissione devono essere indicate le generalità del genitore richiedente e dell'alunno, la residenza, l'istituto di iscrizione e l'anno di iscrizione, in numero di telefono.

6. Nel caso di domande di ammissione in numero superiore rispetto alla capienza dei veicoli, il Responsabile di servizio decide tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali: priorità di presentazione della domanda.

#### ART. 10 – TARIFFA DI ABBONAMENTO

1. Il pagamento della tariffa di abbonamento è condizione di ammissione al servizio; la quota di abbonamento è annualmente fissata dalla Giunta comunale ed è pagabile in due rate, da versare anticipatamente entro i termini comunicati dal Responsabile del servizio. La tariffa assegnata all'utente andrà corrisposta per intero, indipendentemente dal numero delle corse effettuate. La Giunta comunale, nel provvedimento di determinazione delle tariffe, prevedrà agevolazioni per il secondo e per gli ulteriori figli.

2. Esenzioni o riduzioni tariffarie possono essere concesse dalla Giunta comunale previa motivata richiesta, formulata dal genitore del piccolo utente o esercente la patria potestà sullo stesso con apposita e tempestiva istanza, corredata da attestazione della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) e dal motivato parere favorevole dell'assistente sociale.

3. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della legge n.118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

4. Gli utenti che, da controlli effettuati sul veicolo, non risultino in regola con il pagamento della tariffa di abbonamento, vengono esclusi dal servizio, previa diffida scritta ad adempiere entro 3 giorni dalla comunicazione della diffida. Nel caso in cui persista l'insolvenza, l'utente viene escluso dalla fruizione del servizio con motivato atto del responsabile del servizio. L'esclusione decorre a partire dal secondo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. Il provvedimento di esclusione resta temporaneamente sospeso in pendenza di presentazione ed istruttoria di eventuale domanda di riduzione o esenzione tariffaria, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2. In caso di diniego del beneficio, la famiglia degli utenti ha l'obbligo di regolare i versamenti entro i 3 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del diniego.

6. Nessun rimborso è dovuto dal comune nel caso di parziale mancato godimento del servizio, per cause proprie dell'utente o della famiglia dello stesso o, in generale, per fatto non imputabile al comune.

#### ART. 11 – TESSERINI

1. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione, che dovrà essere mostrato al conducente ogni qualvolta usufruiscano del trasporto. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio comunale competente.

2. Gli utenti dovranno altresì esibire il tesserino di iscrizione al personale incaricato dall'amministrazione comunale di funzioni di vigilanza e controllo.

#### ART. 12 – RINUNCIA O VARIAZIONE

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Villanova di Camposampiero; la stessa non comporta restituzione di quota parte dell'abbonamento assolto, per il periodo di tempo durante il quale il servizio non sarà fruito.

2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo. L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere provvedimenti in deroga a quanto stabilito, fermo restando quanto stabilito in materia di non rimborsabilità dal precedente comma 1.

#### ART. 13 – TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE

1. Rientrano nel servizio di trasporto scolastico i trasporti effettuati per le uscite didattiche e attività parascolastiche o ricreative organizzate dalla scuola in accordo con il comune o dal comune (purchè, in periodo e in orario scolastico, vi sia l'accordo con la scuola), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della L.R. Veneto n. 31/1985.

2. Le uscite didattiche promosse e programmate dagli organi scolastici, anche se finanziate dal comune mediante assegnazione di apposito budget di spesa, rientrano nell'integrale responsabilità degli organi scolastici medesimi.

#### ART. 14 – SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS

1. Il comune, in presenza di disponibilità di posti a sedere come risultanti dalla carta di circolazione del singolo veicolo e previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio, può consentire la salita sugli autobus di adulti idonei, purchè di tratti di iscritti ad associazioni di volontariato e, quindi, di soggetti debitamente assicurati per l'attività svolta a tale titolo.

2. La funzione del volontario è volta esclusivamente alla sorveglianza del comportamento degli studenti sull'autobus durante la corsa; il volontario potrà prendere nota dei nominativi degli studenti che non stiano seduti durante la corsa o che assumano comportamenti contrari al presente regolamento o, comunque, potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria o di altri. I dati personali degli studenti e i comportamenti assunti dai medesimi saranno comunicati solo al competente ufficio comunale, al quale spetta di prendere contatti con le famiglie; non è, pertanto, consentito che i volontari comunichino direttamente con le famiglie o rendano noti a terzi i dati e i fatti appresi nel corso del servizio di volontariato. E' in ogni caso esclusa la responsabilità del volontario per infortuni nei quali possano incorrere i minori trasportati, sia durante la corsa che durante le fasi della salita o della discesa dal veicolo.

#### ART. 15 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli utenti devono tenere un comportamento corretto durante la corsa e durante la salita e la discesa dal veicolo.

2. In particolare, gli utenti dovranno stare seduti durante la corsa e, in generale, dovranno:

- a. rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, al momento della salita, fino a che il mezzo sia fermo e si siano aperte le portiere e dello stazionamento alla destra del mezzo ed al di fuori della carreggiata fino a che il mezzo sia distante dal punto di discesa cosicché si sia ripristinata la piena visibilità della carreggiata;
- b. prendere immediatamente posto a sedere, cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- c. occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati dal comune o dalla ditta esecutrice del servizio, previa eventuale numerazione dei sedili, a tutela della sicurezza propria e di altri alunni;
- d. astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati ( fumo, apertura non autorizzata dei finestrini, trasporti di materiali pericolosi per natura o per modo di detenzione improprio ecc.);
- e. astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone all'interno o all'esterno del veicolo ;
- f. evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
- g. evitare di gettare oggetti dai finestrini.

3. In caso di comportamento scorretto, il Responsabile del Servizio che ne venga comunque a conoscenza segnalerà per iscritto il fatto ai genitori dell'utente.

4. In caso di ripetizione dei comportamenti scorretti e, comunque, ~~nei~~ in ogni caso in cui il comportamento sia consistito in atti pericolosi per l'incolumità degli altri utenti o in atti di bullismo o abbia arrecato danno al comune, ai trasportati, alla ditta appaltatrice o a terzi, ferma restando la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi di quanto previsto all'articolo 2048 del codice civile, il responsabile del servizio informerà per iscritto i genitori degli alunni che hanno posto in essere i comportamenti vietati e l'alunno potrà essere temporaneamente o, nei casi più gravi, definitivamente escluso dal servizio (in quest'ultimo caso per la durata dell'anno scolastico di riferimento), con atto scritto e motivato, comunicato ai genitori; la sospensione o esclusione avrà efficacia a decorrere dal secondo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

5. I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti minori sono ad intero carico dei genitori degli utenti o degli esercenti la patria potestà su questi ultimi.

#### ART. 16 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di trasporto di persone e, segnatamente, di trasporto scolastico.